



ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI

Regolamento delle Strutture di base

Approvato dal Consiglio nazionale del 4-5 luglio 2008

Regolamento delle Strutture provinciali

Approvato dal Consiglio nazionale del 4-5 luglio 2008

Regolamento delle Strutture regionali

Approvato dal Consiglio nazionale del 4-5 luglio 2008

Regolamento del Consiglio nazionale

Approvato dal Consiglio nazionale del 17 maggio 2008

Regolamento degli Organi statutari di Garanzia

(Artt. 51, 52, 53, 54 dello Statuto)

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DI BASE

(Approvato dal Consiglio nazionale del 4-5 luglio 2008)

Art. 1

La partecipazione alla vita del Movimento aclista avviene attraverso l'iscrizione ad una Struttura di base delle Acli, delle Associazioni Specifiche, Professionali o delle iniziative specifiche da esse promosse o ad esse aderenti.

Art. 2

L'iscrizione alle Acli:

- a) impegna a sostenere le finalità indicate negli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto e dal Patto Associativo nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
- b) dà diritto a:
 - intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto;
 - essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli purchè la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
 - partecipare alla vita associativa e alle iniziative organizzate dalla Struttura di base;
 - usufruire dei servizi associativi organizzati dalle Acli.

Art. 3

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza della Struttura di base secondo le modalità da essa stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.

Spetta alla Presidenza verificare i presupposti per l'accoglimento della domanda di iscrizione e rispondere entro trenta giorni.

Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, il richiedente può ripresentare la domanda alla Presidenza provinciale che ha la facoltà di intervenire per sollecitare la risposta e per verificare i motivi di un mancato accoglimento sulla base dei requisiti statutari.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 4

L'iscrizione decorre dal giorno di accettazione della domanda da parte della Presidenza della Struttura di base.

Il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta l'automatica decadenza dagli Organi delle Strutture a qualsiasi livello compresi gli incarichi nei Servizi e nelle Imprese a finalità sociale promossi dalle ACLI.

Art. 5

Il rinnovo dell'iscrizione ad una Struttura di base delle Acli avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

In caso di mutamento della residenza, del luogo di lavoro o di impegno progettuale si trasferisce l'iscrizione.

Art. 6

La Struttura di base delle Acli:

- a) è riconosciuta dal Consiglio provinciale territorialmente competente quando:
 - ha un minimo di quindici iscritti e non supera i cinquecento, con facoltà della Presidenza Regionale, in casi motivati, di autorizzare un numero maggiore di iscritti;

- si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona;
- b) trasmette alla Presidenza provinciale le generalità degli iscritti;
- c) è dotata di un atto costitutivo redatto in coerenza con i valori e le finalità fondanti la vita associativa delle Acli.

Art. 7

L'Assemblea dei soci è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria, qualora la richiedano un terzo dei soci, ovvero la Presidenza provinciale o quella regionale d'intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita.

La convocazione deve:

- a) avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede, comunicata alle Presidenze provinciale e regionale e dagli Organi zonali, ove siano costituiti;
- c) indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

Art. 8

Partecipano all'Assemblea: con diritto di voto gli iscritti alla Struttura di base in regola con il pagamento delle quote sociali; senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita.

Art. 9

L'Assemblea dei soci è valida:

- in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

Nelle sedute in cui è prevista all'ordine del giorno qualsiasi elezione e l'approvazione del rendiconto economico, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, se è presente almeno un terzo dei soci.

Art. 10

L'Assemblea approva ogni anno il rendiconto economico finanziario.

All'Assemblea devono essere invitati i componenti il Collegio dei revisori dei conti, il cui Presidente ha diritto di intervenire immediatamente dopo la relazione della Presidenza.

Art. 11

Durante l'Assemblea i componenti la Presidenza o gruppi di almeno tre soci possono presentare proposte di documenti e di ordini del giorno; se di questi viene richiesta l'approvazione essi vengono votati al termine del dibattito: sono approvati se ottengono il voto favorevole della metà più uno dei soci votanti.

Art. 12

L'assemblea dei soci, quando è convocata per l'elezione della Presidenza, all'inizio dei lavori elegge con voto palese il presidente dell'Assemblea e due segretari che lo coadiuvano anche nelle operazioni di voto.

Dopo la sua elezione, il presidente dell'Assemblea:

- a) mette in votazione l'ordine del giorno e le procedure di svolgimento dei lavori;
- b) informa delle eventuali candidature presentate e fa decidere comunque all'Assemblea i tempi entro i quali presentare candidature;

- c) fa definire all'Assemblea l'orario di apertura dei seggi per le votazioni, che devono comunque concludersi entro 24 ore dall'inizio dell'Assemblea;
- d) dà notizia delle candidature presentate;
- e) dà la parola ai soci che hanno chiesto di intervenire;
- f) mette in votazione mozioni, ordini del giorno, documenti presentati all'attenzione dell'Assemblea per l'approvazione.

Art. 13

L'Assemblea, su proposta del Presidente, determina il numero dei componenti la Presidenza da eleggere, da un minimo di 3 ad un massimo di 11.

Art. 14

Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci della Struttura di base che:

- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- siano iscritti alla Struttura di base da almeno tre mesi.

Art. 15

L'elezione della Presidenza avviene:

- a) di norma a scrutinio segreto, con scheda di votazione riportante in ordine alfabetico i nominativi dei candidati.

Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore all'unità più prossima a 1/4 e non superiore all'unità più prossima ai 3/4 del numero dei membri la Presidenza da eleggere.

Qualora le liste presentate e riportate su scheda non contengano complessivamente il numero dei componenti la Presidenza da eleggere, i soci possono votare anche nominativi non compresi nella scheda di votazione;

- b) su richiesta di almeno i 2/3 dei soci presenti in Assemblea, per alzata di mano, quando i candidati siano in numero uguale o inferiore ai componenti da eleggere.

Art. 16

Le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità della Presidenza dell'Assemblea e dei due segretari che lo coadiuvano.

Art. 17

Per l'attribuzione dei posti in Presidenza, a scrutinio ultimato, viene stesa una graduatoria generale di tutti i candidati. Vengono proclamati eletti i candidati più votati, fino alla concorrenza del totale dei componenti la Presidenza. In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Art. 18

La nuova Presidenza eletta dall'Assemblea dei soci, è convocata dal primo eletto entro dieci giorni, per eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il responsabile all'amministrazione ed attribuire gli incarichi agli altri componenti.

In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario.

L'elezione del Presidente avviene:

- a) di norma a scrutinio segreto;
- b) per alzata di mano, su richiesta di almeno i 2/3 dei membri di Presidenza.

Il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Presidenza con diritto di voto.

L'elezione del o dei Vicepresidenti e del responsabile all'amministrazione avviene per alzata di mano.

L'attribuzione degli incarichi avviene su proposta del Presidente.

Art. 19

La Presidenza è composta:

- a) con diritto di voto, dai membri eletti dall'Assemblea;
- b) senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni Specifiche e Professionali e delle iniziative specifiche costituite all'interno della Struttura di base.

Art. 20

L'Assemblea elegge, con voto palese e a maggioranza semplice, i componenti il Collegio dei revisori dei conti scelti tra persone che:

- a) abbiano competenze amministrative;
- b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- c) non ricoprano incarichi negli Organi sociali;
- d) non abbiano, all'interno del proprio nucleo familiare, rapporti professionali o economici con la struttura, con le Associazioni specifiche e Professionali, con le iniziative specifiche e con i servizi e le imprese a finalità sociale da essa promossi.

Il Collegio dei revisori dei conti elegge al proprio interno il Presidente, il quale ha il compito di coordinare la sua attività.

Il Collegio resta in carica fino al termine del mandato della Presidenza.

Art. 21

La Presidenza della Struttura di base:

- a) è l'organo esecutivo ed amministrativo;
- b) è convocata dal Presidente: di norma, almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta:
 - da almeno un terzo dei suoi componenti;
 - dalla Presidenza provinciale, d'intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale;
- c) definisce annualmente il programma di attività con le relative coperture finanziarie e redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- d) attribuisce gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- e) nomina, designa o accredita gli incaricati dei servizi sociali e delle associazioni specifiche e professionali in conformità con i loro statuti;
- f) è tenuta a considerare ed approfondire le comunicazioni politico-organizzative degli Organi nazionali, regionali, provinciali e zonali.

Art. 22

Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante della Struttura di base;
- b) convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
- c) rappresenta le Acli in ogni attività da loro promossa nell'ambito delle competenze territoriali e funzionali della Struttura;
- d) firma gli atti amministrativi;
- e) partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
- f) può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza.

Art. 23

Il Presidente, entro e non oltre i dieci giorni successivi allo svolgimento delle Assemblee dei soci in cui si procede ad elezioni o all'approvazione dell'atto costitutivo, deve provvedere all'inoltro di una copia del verbale alla Presidenza provinciale ed agli Organi zonali ove siano costituiti.

Art. 24

Il responsabile dell'amministrazione:

- a) firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
- b) cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dal Collegio dei revisori dei conti;
- c) informa periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
- d) predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario.

Art. 25

Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, sono tenuti a dare consegne finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti o al Commissario nominato dalla Presidenza provinciale.

Tali consegne debbono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso entro otto giorni alla Presidenza provinciale ed alla Presidenza zonale, ove sia costituita.

Art. 26

La Presidenza dichiara decaduti i componenti assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive.

Art. 27

Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi.

Il Presidente, in tal caso convoca, entro quindici giorni, la Presidenza e provvede ad inserire le dimissioni all'ordine del giorno.

La Presidenza valuta l'opportunità di convocare una apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, il Presidente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

Art 28

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza della Struttura di base è convocata dal Vicepresidente vicario con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 29

Per iniziativa di almeno un quarto dei soci della Struttura di base può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:

- a) siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b) sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza.

Copia della mozione deve essere inviata alla Presidenza provinciale.

La Presidenza della Struttura di base deve convocare, entro quindici giorni, l'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno:

- a) presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia;

b) eventuale elezione della nuova Presidenza.

La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

Nel caso non vengano rispettati i tempi per la convocazione dell'Assemblea, da parte della Presidenza, l'Assemblea viene convocata dalla Presidenza provinciale.

In ogni caso l'Assemblea è presieduta da un componente la Presidenza provinciale.

Art. 30

Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

a) siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;

b) sia indicato il nome del candidato Presidente.

Copia della mozione deve essere inviata alla Presidenza provinciale.

Il Presidente deve convocare, entro quindici giorni, la Presidenza della Struttura di base con all'ordine del giorno:

a) presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia;

b) eventuale elezione del nuovo Presidente.

La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Presidenza.

Art. 31

In caso di convocazione del Congresso o della Conferenza organizzativa e programmatica provinciali, l'Assemblea dei soci elegge i delegati secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale e specificato dal Consiglio regionale e da quello provinciale.

Art. 32

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base è convocata dalla Presidenza provinciale:

a) in via ordinaria almeno una volta all'anno;

b) in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

In via ordinaria la convocazione deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo.

Art. 33

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base di cui all'art. 14 dello Statuto:

a) è composta dai Presidenti delle Strutture di base riconosciute dal Consiglio provinciale;

b) nomina un presidente di seduta scelto a turno tra i suoi componenti;

c) elegge i consiglieri provinciali di sua competenza in un'apposita riunione convocata di norma ogni quattro anni e comunque in occasione del Congresso provinciale.

Art. 34

In caso di elezioni previste dal punto c) del precedente articolo, qualora venga a mancare la maggioranza dei Presidenti, l'Assemblea viene riconvocata dal Consigliere primo eletto contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti.

Possono candidarsi a Consiglieri provinciali, nella quota riservata all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base, i Presidenti in carica che non sono candidati o eletti nella lista dei consiglieri del Congresso provinciale.

L'elezione avviene a scrutinio segreto, su schede che riportano in ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Ciascun Presidente, senza possibilità di delega, dovrà esprimere un numero di preferenze non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei componenti da eleggere nel Consiglio provinciale.

Agli eletti si applica quanto previsto dall'Art. 49 dello Statuto.

In caso di dimissioni o di decadenza di un componente il Consiglio provinciale di propria competenza o se vengano a mancare i requisiti per cui è stato eletto, l'Assemblea, durante la prima riunione utile, provvede a sostituirlo.

Art. 35

L'Assemblea è valida:

- a) in prima convocazione se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base;
- b) in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presidenti presenti.

NORMA TRANSITORIA

La potestà regolamentare dei Consigli regionali potrà disciplinare entro il 31 dicembre 2008, in deroga al presente regolamento, limitatamente alle materie indicate all'art. 20 dello Statuto.

Il Presente Regolamento è vincolante per tutte quelle Regioni che non abbiano approvato un proprio Regolamento ratificato dal Collegio nazionale di garanzia.

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE PROVINCIALI

(Approvato dal Consiglio nazionale del 4-5 luglio 2008)

Art. 1

Il Congresso provinciale è convocato dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Il Consiglio provinciale deve informare le Strutture di base, la Presidenza regionale e la Direzione nazionale con almeno quaranta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale.

Art. 2

Il Consiglio provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:

- a) prende atto dell'entità degli iscritti di ogni Struttura di base con diritto ad essere rappresentata in Congresso, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e dei certificati di aggregazione;
- b) determina le percentuali previste dall'art. 15, primo comma, dello Statuto e dei relativi criteri da adottare.
- c) propone il numero dei componenti il Consiglio provinciale: da un minimo di quindici ad un massimo di settantacinque.

Art. 3

Il Consiglio provinciale stabilisce il rapporto iscritti delegati da eleggere nelle Assemblee delle Strutture di base in rapporto alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni nel rispetto delle norme decise dai Consigli nazionale e regionale.

I delegati devono essere almeno quaranta.

La media quadriennale si applica anche alle Strutture di base aggregate alle Acli da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato.

In caso di convocazione del Congresso straordinario si applica la media degli iscritti relativi agli anni di durata del mandato.

Per le Strutture di base commissariate nel quadriennio, il Consiglio provinciale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media.

Nei casi di cui agli artt. 55 e 57 dello Statuto, per le province che su decisione della Direzione nazionale concludono un periodo di commissariamento gli anni sui quali si computa il rapporto iscritti-delegati sono definiti dal Commissario o dall'Incaricato, i quali hanno, altresì, la facoltà di regolamentare i criteri di svolgimento e il programma del Congresso e le modalità di elezione dei delegati in deroga al presente regolamento e a quelli congressuali.

Art. 4

Il Consiglio provinciale integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali, decidendo:

- a) il tema e l'ordine del giorno del Congresso provinciale, specificando le varie votazioni ed elezioni cui il Congresso deve procedere ;
- b) il relatore;
- c) la data;
- d) la sede;
- e) il programma e le modalità dei lavori;

Le Associazioni specifiche, professionali ed aderenti hanno diritto a partecipare al Congresso provinciale secondo le modalità stabilite dal Regolamento regionale.

Art. 5

Partecipano al Congresso:

a) con diritto di voto:

- i delegati eletti dalle Strutture di base aggregate nella provincia;
- i delegati espressi dalle Associazioni specifiche, professionali o aderenti esistenti sul territorio secondo le indicazioni del Regolamento regionale

I Regolamenti regionali dovranno stabilire le norme di partecipazione al Congresso per i non aventi diritto di voto.

Al Congresso provinciale partecipano senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Presidenza regionale e uno dalla Direzione nazionale.

Art. 6

La preparazione del Congresso provinciale compete alla Presidenza provinciale che è tenuta a:

a) comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede e il programma del Congresso;

b) predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni congressuali:

- l'elenco delle Strutture di base aggregate con il rispettivo numero di iscritti e relativa media degli anni su cui si computa la rappresentanza congressuale;
- gli elenchi dei delegati al Congresso provinciale eletti nelle Strutture di base e nelle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
- i verbali delle Assemblee delle Strutture di base delle Acli e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
- le deleghe per le votazioni in assemblea;
- il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 7

Il Congresso su proposta della Presidenza provinciale elegge per alzata di mano:

- la Presidenza del Congresso formata dal presidente, da uno o più vicepresidenti o da uno o più segretari;
- i componenti delle Commissioni Verifica Poteri, Elettorale, Mozioni, e Modifiche Statutarie.

Art. 8

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

a) mette in votazione la proposta di composizione del Consiglio provinciale formulata dal Consiglio uscente;

b) comunica ai delegati:

- il numero dei consiglieri da eleggere, di cui i 2/3 devono essere eletti dal Congresso e 1/3 dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base. I consiglieri così eletti devono rappresentare almeno il 60% di tutti i consiglieri presenti nel nuovo Consiglio provinciale;
- i numeri dei delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale qualora siano convocati;

c) fissa la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base per eleggere i consiglieri provinciali di propria competenza;

d) fissa in accordo con la Responsabile provinciale del Coordinamento Donne la data e l'ora dell'Assemblea delle delegate per eleggere la loro rappresentanza all'interno del Coordinamento provinciale delle donne.

La data e l'ora della convocazione delle Assemblee devono essere registrate dalla Presidenza e comunicate al Congresso.

Inoltre la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: Verifica Poteri, Mozioni e Modifiche allo Statuto;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;

- l'orario entro il quale devono essere presentate le candidature.

Art. 9

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base sono stabilite dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

L'Assemblea è valida se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base riconosciute; in caso contrario essa viene convocata dal consigliere primo eletto contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti.

Possono candidarsi all'elezione in Consiglio provinciale esclusivamente i Presidenti delle Strutture di base in carica che non siano candidati nella lista dei Consiglieri da eleggere al Congresso.

Art. 10

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione verifica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle Strutture di base.

I delegati delle Strutture di base e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'art. 7 del presente Regolamento.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

Art. 11

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui i candidati al ruolo di Presidente, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art. 12

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 15 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 30 delegati, a scrutinio segreto.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.

Art. 13

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.

Le elezioni dei consiglieri provinciali, dei delegati ai Congressi regionale e nazionale avvengono contemporaneamente con voto personale e segreto.

La mozione conclusiva del Congresso viene approvata a maggioranza semplice.

Art. 14

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnate da parte della Commissione verifica poteri gli elenchi dei delegati votanti.

Art. 15

Il numero dei Consiglieri provinciali da eleggere è stabilito dal Congresso provinciale ai sensi dell'art. 15, secondo comma lettera a), dello Statuto.

Art. 16

Possono candidarsi a consiglieri provinciali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della provincia, in possesso della tessera Acli che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a consigliere provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due Strutture di base;
- c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli e la Struttura di base alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a consigliere provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno quattro Strutture di base;
- c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere;
- d) contenere un numero di candidate donne non inferiore al 25% del totale dei candidati della lista;
- e) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli e la Struttura di base alla quale è iscritto.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Consiglio provinciale con diritto di voto ad un solo titolo.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 17

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

Art. 18

Per favorire il riequilibrio della rappresentanza femminile nel Consiglio provinciale, almeno il 25% dei consiglieri eletti dal Congresso devono essere donne.

Art. 19

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di consigliere provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei consiglieri provinciali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Al fine di adempiere alla norma contenuta nell'art. 18 del presente regolamento, la Commissione elettorale forma una speciale graduatoria delle donne che hanno riportato voti, le quali vengono proclamate elette fino a raggiungere almeno il 25% del numero dei consiglieri provinciali da eleggere, anche in luogo di altri candidati che eventualmente le precedano nella graduatoria generale.

Art. 20

Il Congresso provinciale elegge i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale, in numero determinato dai rispettivi regolamenti: l'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei consiglieri provinciali descritte agli artt. 16, 17, 18 e 19, fatta eccezione per il numero delle delegate, che devono essere almeno il 20% e comunque almeno una nelle province che eleggono tre o quattro delegati.

Art.21

In caso di impossibilità di uno o più delegati a partecipare al Congresso regionale o nazionale, subentrano i primi candidati non eletti; in subordine la delega può essere trasferita ad altro delegato.

Art. 22

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i consiglieri provinciali ed i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale eletti.

Art. 23

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva e degli ordini del giorno alla Presidenza regionale e alla Direzione nazionale entro una settimana;
- b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è inappellabile.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 24

Come previsto dall'Art. 16 dello Statuto il Consiglio provinciale è composto:

a) con diritto di voto:

- nella misura di almeno il 60% dai consiglieri eletti dal Congresso e dai consiglieri eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;

- nella misura di non oltre il 40%:

- dai rappresentanti dei Presidenti di zona, secondo quanto previsto dal regolamento regionale;
- dal Segretario provinciale dei Giovani delle ACLI;
- dalla Responsabile provinciale del Coordinamento donne;
- dai Presidenti o Responsabili provinciali di: ACLI-Colf, Fap-ACLI, ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI AMBIENTE ANNI VERDI, UNASP-ACLI, IPSIA, e altre Associazioni promosse e aderenti, laddove queste abbiano Organi democraticamente eletti.

b) senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:

- da eventuali componenti della Presidenza provinciale designati all'esterno dei consiglieri provinciali con diritto di voto;
- dai consiglieri nazionali e regionali tesserati nella provincia;
- dai componenti effettivi dei Collegi provinciali dei revisori dei conti e quelli dei Collegi nazionali residenti nella provincia;
- dai Rappresentanti dei Soggetti Sociali, delle Associazioni Specifiche, Professionali, aderenti e delle iniziative specifiche qualora non abbiamo Organi democraticamente eletti, secondo le modalità definite dal Regolamento regionale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.
- da soci eventualmente proposti dalla Presidenza provinciale e nominati dal Consiglio provinciale.

Art. 25

La prima riunione del Consiglio provinciale deve essere convocata dal primo degli eletti entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso provinciale con all'ordine del giorno:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione, su proposta del Presidente, degli altri componenti della Presidenza;
- c) elezione del rappresentante in Consiglio regionale;
- d) elezione dei componenti il Collegio provinciale dei revisori dei conti.

Tale Consiglio dovrà tenersi entro quindici giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Art. 26

Il Consiglio, quando è convocato con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente provinciale:

- a) Costituisce il seggio elettorale composto da tre consiglieri;
- b) prende atto delle candidature e delle linee di programma che intendono attuare;
- c) recepisce le dichiarazioni di voto;
- d) procede all'elezione del Presidente con votazioni a scrutinio segreto, su schede bianche; per l'elezione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto.

Art. 27

Il Presidente provinciale propone la composizione della Presidenza indicando uno o più vice presidenti e i segretari provinciali, tenendo conto che:

- in casi motivati le responsabilità di presidenza possono essere affidate anche a soci che non fanno parte del Consiglio provinciale;
- in caso di designazione di più vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario.

I componenti la Presidenza provinciale non possono essere più di un terzo dei consiglieri con diritto di voto.

Art. 28

Il Consiglio provinciale vota la proposta di composizione della Presidenza ordinariamente per alzata di mano; a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri con diritto di voto.

La proposta del Presidente è approvata: in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto; in seconda votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Nel caso il Consiglio provinciale respinga le designazioni fatte dal Presidente, questi ha facoltà di ripresentarle o di modificarle.

Comunicazione dell'avvenuta elezione deve essere inviata alle Presidenze nazionale e regionale entro quindici giorni.

Con le stesse modalità si procede all'elezione del rappresentante in Consiglio regionale

Art.29

Le riunioni del Consiglio provinciale sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri con diritto di voto.

La verifica del numero legale è fatta all'inizio dei lavori ed una volta verificata vale per tutti i punti all'ordine del giorno.

La presenza della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto è comunque necessaria per trattare punti dell'ordine del giorno inerenti elezioni, decadenze, approvazione del rendiconto economico e finanziario, mozione di sfiducia costruttiva ed approvazione di regolamenti.

Art. 30

Il Consiglio, durante il mandato, è convocato dalla Presidenza provinciale, in via ordinaria almeno ogni due mesi; in via straordinaria entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri

provinciali con diritto di voto, della Presidenza regionale o della Direzione nazionale.

La convocazione della seduta sia in sede ordinaria che straordinaria deve:

- a) effettuarsi con almeno dieci giorni di anticipo, salvo casi di necessità ed urgenza;
- b) indicare: l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora della riunione;
- c) essere inviata anche alle Presidenze regionale e nazionale, che hanno facoltà di inviare un loro rappresentante quando sono all'ordine del giorno: elezioni, dimissioni, approvazione di regolamenti e mozioni di sfiducia.

Art. 31

Ciascun consigliere provinciale ha facoltà di proporre alla Presidenza provinciale l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno purché non riguardino elezioni, dimissioni e mozioni di sfiducia e la proposta venga presentata per almeno tre giorni prima della riunione.

Spetta al Consiglio provinciale, in apertura di seduta, valutare se ci sono le condizioni per integrare l'ordine del giorno.

Art. 32

Il Consiglio provinciale è presieduto, di norma, dal Presidente provinciale che ha comunque facoltà di affidare tale responsabilità, di volta in volta o in via permanente, ad un altro componente il Consiglio

Art. 33

Il Consiglio provinciale adempie alle funzioni statutarie che non prevedano specifici quorum di voto con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione, espresso:

- per alzata di mano, in via ordinaria;
- per appello nominale, su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri con diritto di voto;
- a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri con diritto di voto.

Art. 34

Il Consiglio provinciale, oltre a quanto stabilito dallo Statuto e in coerenza con i deliberati del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale ha il compito di:

- a) specificare le procedure di aggregazione e di adesione, promovendo anche iniziative utili per sensibilizzare gli utenti dei Servizi e delle imprese a finalità sociale a partecipare alla vita associativa delle Acli;
- b) riconoscere le Strutture di base e valutare le richieste di adesione alle Acli di esperienze associative provinciali o territoriali;
- c) stabilire, in osservanza alle norme deliberate dai Consigli nazionale e regionale, le quote e le modalità di tesseramento;
- d) approvare annualmente i dati del tesseramento, nonché le aggregazioni delle Strutture di base;
- e) decidere l'istituzione delle Zone, determinandone gli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale;
- f) impegnare la Presidenza provinciale ad assicurare la regolarità della vita associativa ed a promuovere la partecipazione attiva degli associati alla realizzazione delle finalità statutarie;
- g) riconoscere i Servizi e le Imprese a finalità sociale promosse al proprio livello, secondo i criteri indicati dalla Direzione nazionale.
- h) concordare con gli Organi delle Associazioni specifiche e professionali le politiche aggregative e gli indirizzi strategici del loro tesseramento;
- i) approvare i Regolamenti o gli Statuti delle Associazioni Specifiche e professionali delle esperienze territoriali;
- l) approvare i Regolamenti dei "Coordinamenti delle Associazioni Specifiche" e professionali istituite dalla Presidenza provinciale;
- m) proporre al Congresso provinciale il numero dei componenti il Consiglio provinciale.

Art. 35

Il Consiglio provinciale:

- a) approva il bilancio preventivo delle Acli provinciali entro il primo mese dell'esercizio finanziario e, sentita la relazione del Collegio dei revisori dei conti, il rendiconto economico e finanziario entro il 31 maggio dell'anno seguente;
- b) prende visione del rendiconto economico e finanziario dei Servizi sociali, delle associazioni specifiche, professionali e aderenti delle Strutture di base riconosciute e di ogni altra iniziativa promossa dalle Acli a livello provinciale.

Art. 36

La Presidenza nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle strutture periferiche ACLI. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.

Art. 37

Il Consiglio provinciale convoca la Conferenza organizzativa e programmatica a metà mandato, in coerenza con i tempi, le modalità ed i criteri di rappresentanza indicati dal Consiglio nazionale.

Art. 38

I consiglieri provinciali che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta alla Presidenza, motivandone le cause.

Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio provinciale.

Art. 39

I consiglieri che, senza motivarne seriamente le cause, siano stati assenti a tre riunioni consecutive, decadono dal Consiglio provinciale.

I consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto, fino alla concorrenza di un terzo dei componenti eletti in Consiglio provinciale.

La decadenza e la sostituzione dei consiglieri sono formalizzate durante la prima riunione utile del Consiglio.

Art. 40

Il Consiglio provinciale decade quando:

- a) ha concluso il mandato congressuale;
- b) è in carica da oltre due anni al momento della convocazione del Congresso nazionale.
- c) viene a mancare, per dimissioni, decadenza o altri motivi, la maggioranza dei consiglieri eletti dal Congresso.

Nei casi previsti dalla lettera a) e b) il Consiglio provinciale, entro venti giorni, deve convocare il Congresso provinciale e contestualmente specificare le norme del regolamento approvato dal Consiglio nazionale, verificando i requisiti di elettorato attivo e passivo dei soci. In caso di mancata convocazione del Congresso da parte del Consiglio provinciale entro i tempi stabiliti, provvede la Direzione nazionale d'intesa con la Presidenza regionale.

Nel caso di decadenza previsto dalla lettera c) la Direzione nazionale interviene a norma dell'art. 57 dello Statuto Acli.

Gli Organi provinciali, dopo la convocazione del Congresso, restano in carica per l'ordinaria amministrazione.

Art. 41

Il Consiglio provinciale all'inizio del mandato, elegge il Collegio provinciale dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti. Sono eleggibili nel Collegio dei revisori gli aclisti con

competenze amministrative che non ricoprono incarichi direttivi negli Organi provinciali e non siano dipendenti delle Acli o dei servizi.

Ciascuna lista non può contenere più di due membri effettivi e uno supplente e deve essere sottoscritta da almeno cinque consiglieri provinciali. I nominativi dei candidati vengono raccolti in ordine alfabetico.

Art. 42

La Presidenza provinciale è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta:

a) con diritto di voto:

- dal Presidente;
- dal o dai Vicepresidente/i;
- dai Segretari;

b) senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:

- dal Segretario provinciale dei Giovani delle Acli;
- dalla Responsabile provinciale del Coordinamento donne;
- dal Presidente provinciale dell'US Acli;
- dal Segretario provinciale della Fap-Acli.
- dal Responsabile delle Acli Colf.

Art. 43

La Presidenza promuove e dirige l'attività e lo sviluppo organizzativo delle Acli in provincia e assolve i compiti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio provinciale ACLI e dagli Organi nazionali e regionali.

Art. 44

La Presidenza provinciale:

- a) convoca il Consiglio provinciale e ne determina l'ordine del giorno;
- b)) nomina o designa i componenti degli Organi dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale;
- c) sostiene l'azione dei Servizi e delle Associazioni Specifiche e Professionali nei confronti delle istituzioni e delle forze sociali;
- d) istituisce il "Coordinamento delle Associazioni Specifiche e Professionali";
- e) assolve ad ogni altro compito previsto dagli Statuti di ciascun Servizio ed Associazione Specifica.

La Presidenza è tenuta ad informare il Consiglio provinciale degli indirizzi programmatici e progettuali e delle attività decise dagli Organi regionali e nazionali.

La Presidenza provinciale decide con voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 45

La Presidenza provinciale è convocata dal Presidente; in via ordinaria almeno ogni due settimane; in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto.

Art. 46

La Presidenza ha facoltà di:

- a) nominare un incaricato, scelto in collaborazione con la Presidenza di Zona, ove è costituita, che accompagni la Presidenza della Struttura di base nel caso non fosse in grado di provvedere alle funzioni statutarie;
- b) commissariare la Struttura di base, nei casi di persistenti e gravi inadempienze statutarie.

Art. 47

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale e politica dell'associazione;
- b) convoca la Presidenza provinciale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
- c) firma gli atti amministrativi;
- d) rappresenta la provincia all'interno del Consiglio regionale Acli;
- e) può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al/ai Vicepresidente/i.

Art. 48

Il responsabile all'organizzazione:

- a) cura i rapporti con le Strutture di base riconosciute;
- b) garantisce il servizio di verbalizzazione delle riunioni della Presidenza e del Consiglio provinciale;
- c) comunica, con almeno dieci giorni di preavviso, alle Presidenze nazionale e regionale, la convocazione delle riunioni in cui sono all'ordine del giorno elezioni, dimissioni, mozioni di sfiducia,
- d) invia, entro quindici giorni, alle Presidenze nazionale e regionale, i verbali delle riunioni che procedono a elezioni, nomine che formalizzano dimissioni, decadenze e sostituzioni, che approvano il rendiconto economico finanziario ed i risultati della campagna tesseramento.

Art. 49

Il responsabile dell'amministrazione:

- a) promuove iniziative per il reperimento delle risorse necessarie a sostenere le varie attività;
- b) firma, unitamente al Presidente, gli atti amministrativi;
- c) cura la gestione della contabilità e predispone gli atti e la documentazione richiesta dai Revisori dei conti;
- d) informa periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa.

Art. 50

I componenti della Presidenza che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta motivandone le cause.

Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio che le valuta ed ha facoltà di accoglierle o respingerle.

La Presidenza dichiara decaduti i Componenti assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive.

Art. 51

La Presidenza provinciale decade in caso di dimissioni o di decadenza del Presidente.

Le dimissioni del Presidente provinciale devono essere presentate per iscritto alle Presidenze regionale e nazionale ed ai componenti il Consiglio provinciale.

In caso di conferma delle dimissioni, dopo la verifica delle motivazioni in Presidenza provinciale, la stessa decade e contestualmente convoca entro dieci giorni il Consiglio provinciale, con all'ordine del giorno le dimissioni del Presidente provinciale.

Il Consiglio provinciale ha facoltà di accoglierle o respingerle.

In caso di accoglimento o di conferma la Presidenza regionale convoca entro dieci giorni il Consiglio provinciale con all'ordine del giorno

- a) dimissioni del Presidente provinciale e presa d'atto della decadenza della Presidenza;
- b) elezione del Presidente e, su sua proposta, della nuova Presidenza.

Art. 52

In caso di decadenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri, limitatamente all'ordinaria amministrazione, si trasferiscono temporaneamente al Vicepresidente vicario.

In tal caso la Presidenza regionale convoca il Consiglio provinciale entro 20 giorni con all'ordine del giorno:

- 1) formalizzazione dell'impedimento (decadenza) del Presidente provinciale;
- 2) elezione del nuovo Presidente e, su sua proposta, della nuova Presidenza.

Art. 53

Nei confronti della Presidenza provinciale può essere presentata una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio provinciale con diritto di voto.

In tal caso il Consiglio provinciale deve riunirsi entro venti giorni per discutere la mozione e votarla a scrutinio segreto.

Nel caso ci sia l'approvazione della stessa, il Consiglio provinciale deve essere convocato dalla Presidenza regionale entro quindici giorni con all'o.d.g.:

- a) eventuale elezione del Presidente;
- b) formazione della nuova Presidenza.

La riunione è presieduta da un incaricato della Presidenza regionale

Art. 54

Il Presidente ed i responsabili provinciali dell'organizzazione e dell'amministrazione sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza o al Commissario nominato dalla Direzione nazionale entro venti giorni dal suo insediamento.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alle Presidenze regionale e nazionale.

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI

(Approvato dal Consiglio nazionale del 4-5 luglio 2008)

Art. 1

Il Congresso regionale è convocato dal Consiglio regionale:

- a) in via ordinaria ogni quattro anni;
- b) in via straordinaria: su richiesta di almeno un terzo dei Consigli provinciali che rappresentino non meno della metà degli iscritti; su richiesta della Direzione nazionale.

In tal caso il Congresso deve celebrarsi entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 2

Il Consiglio regionale, contestualmente alla convocazione, prende visione dell'entità degli iscritti aventi diritto ad essere rappresentati in Congresso sulla base della media degli iscritti degli ultimi quattro anni di ciascuna provincia, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e delle aggregazioni di spettanza della Direzione nazionale e della Presidenza regionale.

Il Consiglio regionale integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali e regionali.

Il Consiglio regionale definisce:

- a) il tema e l'ordine del giorno del Congresso regionale specificando le votazioni cui il Congresso deve procedere;
- b) il relatore;
- c) la data;
- d) la sede;
- e) il programma e le modalità dei lavori;
- f) i rapporti iscritti - delegato, con relativi criteri di arrotondamento dei resti, per i Congressi provinciali e per il Congresso regionale;
- g) le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base.

Il Consiglio regionale propone al Congresso regionale il numero dei Consiglieri regionali da eleggere direttamente, in numero non inferiore a quindici. I consiglieri così eletti, unitamente a quelli in rappresentanza di ciascuna provincia aclista, dovranno costituire almeno il 60% del Consiglio regionale.

I Consigli provinciali e la Direzione nazionale debbono essere informati della data di convocazione del Congresso regionale con almeno sessanta giorni di anticipo.

La preparazione del Congresso regionale compete alla Presidenza regionale.

I Consigli provinciali di Trento, di Bolzano e della Valle D'Aosta sono considerati a tutti gli effetti Consigli regionali.

Art. 3

Partecipano al Congresso con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi provinciali, almeno un terzo dei quali devono essere Presidenti di Struttura di base o di zona.

I Regolamenti regionali dovranno stabilire le norme di partecipazione al Congresso per i non aventi diritto di voto

Al Congresso regionale partecipa senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Direzione nazionale.

La Presidenza regionale deve comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede ed il programma del Congresso.

Art. 4

La Presidenza del Congresso viene eletta, per alzata di mano, su proposta della Presidenza regionale.

La Presidenza regionale deve consegnare alla presidenza del Congresso:

- a) l'elenco dei delegati al Congresso regionale;

- b) i verbali dei Congressi provinciali;
- c) la situazione del tesseramento (con media quadriennale) delle singole province.

La Presidenza nazionale comunica alla presidenza del Congresso: l'elenco delle province che non hanno inviato gli allegati di chiusura del tesseramento e che hanno debiti per tesseramento con la Struttura nazionale.

I delegati delle predette province non potranno verificare i poteri e partecipare alle operazioni di voto e di elezioni degli Organi.

La Presidenza regionale deve provvedere a fornire alla presidenza del Congresso ed alle commissioni tutto il materiale tecnico per il regolare svolgimento del Congresso; in particolare deve consegnare alla Commissione verifica poteri le deleghe per le votazioni in assemblea ed alla Commissione elettorale tutto il materiale necessario per la costituzione dei seggi.

Art. 5

Su proposta della presidenza del Congresso, vengono elette le Commissioni:

- a) verifica poteri;
- b) elettorale;
- c) mozioni;
- d) modifiche dello Statuto.

Art. 6

La Presidenza del Congresso:

- a) mette in votazione la proposta di composizione del Consiglio regionale formulata dal Consiglio regionale uscente;
- b) comunica ai delegati il numero dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale;
- c) concorda con il Coordinamento donne le modalità di svolgimento dell'assemblea delle delegate per eleggere per eleggere la loro rappresentanza all'interno del Coordinamento regionale delle donne e ne da comunicazione al Congresso.

Art. 7

Il Congresso è valido, se i delegati di cui sono stati verificati i poteri, rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle province.

Per le regioni con due province il Congresso è valido se i delegati, di cui sono stati verificati i poteri, rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti.

In caso di impossibilità di uno o più delegati a partecipare al Congresso regionale, subentrano i primi candidati non eletti; in mancanza di questi ultimi le deleghe si trasferiscono ad altri delegati.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

I delegati devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'art. 5 del presente regolamento.

Art. 8

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui i candidati al ruolo di Presidente, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art. 9

In Congresso:

- a) le votazioni su questioni procedurali, sulla mozione, e su altri documenti avvengono con voto palese; le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti;
- b) le elezioni dei Consiglieri regionali e dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale

avvengono inderogabilmente con voto personale e segreto.

Art. 10

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

Inoltre, la presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea, fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni Verifica poteri, Mozioni e Modifiche allo Statuto;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 11

Possono candidarsi a consiglieri regionali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della regione, in possesso della tessera Acli, che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a consigliere regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due province;
- c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a consigliere regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) essere sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno due province;

Per la presentazione delle candidature personali o in lista non si applica la norma riportata ai punti b) del presente articolo per le regioni che hanno due province, mentre resta invariato il numero dei sottoscrittori.

- c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere;
- d) contenere un numero di candidate donne non inferiore al 25% del totale dei candidati della lista;
- e) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli, la Struttura di base e la provincia alla quale è iscritto;

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Consiglio regionale con diritto di voto ad un solo titolo.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Per le regioni con due province il numero dei consiglieri regionali eletti e appartenenti ad una sola provincia non può superare i 3/4 degli eletti del Consiglio regionale.

Art. 12

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

Art. 13

Per favorire il riequilibrio della rappresentanza femminile nel Consiglio regionale, almeno il 25% dei consiglieri eletti dal Congresso devono essere donne.

Art. 14

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di consigliere regionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei consiglieri regionali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Al fine di adempiere alla norma contenuta nell'art. 13 del presente regolamento, la Commissione elettorale forma una speciale graduatoria delle donne che abbiano riportato voti, le quali vengono proclamate elette fino a raggiungere almeno il 25% del numero dei consiglieri regionali da eleggere, anche in luogo di altri candidati che eventualmente le precedano nella graduatoria generale.

Art. 15

Il Congresso regionale elegge i rappresentanti della regione in Consiglio nazionale in base al regolamento del Congresso nazionale.

Art.16

L'elezione dei rappresentanti della regione in Consiglio nazionale si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei consiglieri regionali

Art. 17

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, provvede a:

- a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva e degli ordini del giorno alla Direzione nazionale entro una settimana;
- b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale al Collegio nazionale di garanzia la cui decisione è inappellabile.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 18

La prima riunione del Consiglio regionale dopo il Congresso deve essere convocata dal primo degli eletti entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso regionale con all'ordine del giorno:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione, su proposta del Presidente, degli altri Componenti della Presidenza;
- c) elezione dei Componenti il Collegio regionale dei revisori dei conti.

Tale Consiglio dovrà tenersi entro quindici giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Art. 19

Ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto il Consiglio regionale è composto:

a) con diritto di voto:

- - nella misura di almeno il 60% dai Consiglieri eletti dal Congresso e dai Consiglieri rappresentanti di ciascuna provincia Aclista, eletti dal relativo Consiglio provinciale;

- nella misura di non oltre il 40% dei componenti:
 - dal Segretario regionale dei Giovani delle ACLI;
 - dalla Responsabile regionale del Coordinamento donne;
 - dai Presidenti o Responsabili regionali di: ACLI-Colf, Fap-ACLI, ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI AMBIENTE ANNI VERDI, UNASP-ACLI, IPSIA, e altre Associazioni promosse e aderenti, laddove questi abbiano Organi democraticamente eletti.
- b) senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:
- dai Presidenti provinciali
 - dai Vicepresidenti delegati, i direttori e i coordinatori regionali dell'Enaip e del Patronato;
 - dai responsabili delle attività progettuali e gli esperti che il Consiglio regionale ritiene opportuno partecipino alle sue riunioni;
 - dai Rappresentanti dei Soggetti Sociali, delle Associazioni Specifiche e Professionali, delle aderenti, e delle iniziative specifiche qualora non abbiamo Organi democraticamente eletti secondo le modalità definite dal Regolamento regionale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.
 - dai consiglieri nazionali tesserati nella regione;
 - da soci eventualmente proposti dalla Presidenza regionale e nominati dal Consiglio regionale.

Art. 20

Il Consiglio regionale promuove, indirizza e sostiene l'organizzazione e l'iniziativa dell'Enaip regionale in applicazione dei compiti statutari ed in coerenza con gli indirizzi degli Organi nazionali e l'associazione all'Enaip nazionale.

Art. 21

Il Consiglio regionale assolve i compiti previsti dall'art. 20 dello Statuto e dal proprio Regolamento attuativo regionale

Art. 22

La Presidenza regionale è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta:

- a) con diritto di voto:
- da Presidente
 - dal o dai Vicepresidente/i
 - dai Segretari
- b) senza diritto di voto, se non già presenti ad altro titolo:
- dal Segretario regionale dei Giovani delle Acli;
 - dalla Responsabile regionale del Coordinamento donne;
 - dal Presidente regionale dell'US Acli;
 - dal Segretario regionale della Fap-Acli.

Art. 23

L'elezione e il funzionamento degli Organi regionali avvengono in analogia con le norme che regolano gli Organi provinciali.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Approvato dal Consiglio nazionale ACLI del 17 maggio 2008)

Art. 1

Partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale a titolo consultivo, se non già presenti ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto:

- i componenti della Presidenza nazionale;
- i Presidenti provinciali delle Acli;
- i Vicepresidenti nazionali ed i direttori del Patronato, dell'Enaip e di Solaris nonché i coordinatori di funzioni della Presidenza nazionale ed il Presidente di ogni Associazione Specifica o Professionale;
- i componenti gli organismi operativi decisi dalla Direzione nazionale;
- i parlamentari italiani ed europei, i consiglieri regionali in carica già Consiglieri Nazionali delle ACLI;
- fino a sei rappresentanti nominati dalla Presidenza FAI.

Sono inoltre invitati permanentemente i componenti dei Collegi nazionali di Garanzia, dei Probiviri e dei revisori dei conti.

Art. 2

La prima riunione del Consiglio nazionale dopo il Congresso è convocata e presieduta, fino all'avvenuta elezione del Presidente del Consiglio, dal consigliere primo eletto entro trenta giorni dalla conclusione del Congresso, con all'ordine del giorno:

- a) approvazione del regolamento del Consiglio nazionale;
- b) elezione del Presidente del Consiglio nazionale;
- a) composizione della Presidenza nazionale e nomina del Segretario generale;
- b) elezione della Direzione nazionale;
- c) elezione del Collegio nazionale dei revisori dei conti.

Il seggio elettorale per le votazioni a scrutinio segreto è composto da tre consiglieri.

Art. 3

Sono eleggibili alla carica di Presidente del Consiglio nazionale i consiglieri con diritto di voto.

L'elezione del Presidente del Consiglio nazionale avviene a scrutinio segreto, su schede bianche vidimate dal seggio elettorale. Il Consiglio, su proposta del Consigliere primo eletto, può decidere di procedere per alzata di mano.

Il Presidente del Consiglio nazionale è eletto, in prima votazione, se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. In seconda votazione concorrono i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 4

Il Presidente del Consiglio nazionale:

- a) convoca il Consiglio in sessione ordinaria con almeno quindici giorni di anticipo tranne casi di comprovata urgenza; in sessione straordinaria entro due giorni dalla richiesta scritta di un terzo dei consiglieri nazionali o della Direzione nazionale; la convocazione deve precisare: la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione;
- b) stabilisce l'ordine del giorno dei lavori, d'intesa con la Presidenza nazionale; la Direzione nazionale, le Presidenze regionali e ciascun consigliere nazionale possono chiedere al Presidente del Consiglio nazionale, che valuterà, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno; le questioni inerenti la composizione e il funzionamento degli organi sono sempre prioritarie;
- c) presiede le riunioni del Consiglio nazionale e, in caso di necessità, è delegato il consigliere anziano per età presente alla seduta;
- d) propone, d'intesa con la Presidenza nazionale, il numero ed il tema delle commissioni del Consiglio nazionale.

Per gli adempimenti relativi all'attività del Consiglio nazionale il Presidente del Consiglio nazionale si avvale della segreteria adibita al funzionamento degli organi.

Art. 5

Il Consiglio approva o respinge la proposta complessiva di composizione della Presidenza nazionale e di nomina del Segretario generale di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri con diritto di voto a scrutinio segreto su schede vidimate dal seggio elettorale.

La proposta è approvata in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Nel caso il Consiglio nazionale respinga le designazioni fatte dal Presidente nazionale, questi ha facoltà di ripresentarle o di modificarle.

Il Presidente nazionale può revocare deleghe od incarichi già conferiti ad un componente della Presidenza nazionale con facoltà di assegnazione degli stessi ad altro componente, informando il Consiglio nazionale nella prima seduta utile.

In caso di sostituzione, decadenza o impedimento di un componente della Presidenza nazionale ovvero del Segretario Generale, il Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale, procede alla loro integrazione.

Art. 6

Il Consiglio nazionale elegge la Direzione nazionale con votazioni a scrutinio segreto su schede vidimate dal seggio elettorale. Ciascun consigliere può votare fino ad un numero di candidati pari ai tre quinti dei componenti la Direzione da eleggere.

Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio nazionale, può decidere di procedere per alzata di mano.

Per l'elezione occorre: in prima votazione il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Dopo lo scrutinio si stila la graduatoria degli eletti salvaguardando la presenza di almeno 10 Presidenti regionali e quattro donne.

Qualora, nello scrutinio segreto, si registri parità di voti tra due o più consiglieri, si procede al ballottaggio.

Art.7

Il Consiglio nazionale elegge il Collegio nazionale dei revisori dei conti su proposta del Presidente nazionale.

Sono eleggibili revisori dei conti persone che non facciano parte degli organi nazionali delle Acli e non abbiano rapporti di lavoro con le Acli, i servizi sociali e le associazioni ed iniziative specifiche da esse promosse.

Il Consiglio approva o respinge la composizione del Collegio di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri con diritto di voto a scrutinio segreto su schede vidimate dal seggio elettorale.

La proposta è approvata in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Nel caso il Consiglio nazionale respinga la composizione proposta dal Presidente, questi ha facoltà di ripresentarla o di modificarla.

Art. 8

Il Consiglio nazionale elegge i rappresentanti delle Acli italiane nella Federazione Acli Internazionali (F.A.I.) su proposta della Direzione nazionale.

Il Consiglio approva o respinge la proposta della Direzione di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri con diritto di voto a scrutinio segreto su schede vidimate dal seggio elettorale.

La proposta è approvata in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Nel caso il Consiglio nazionale respinga la composizione proposta dalla Direzione, questa ha facoltà di ripresentarla o di modificarla.

Art. 9

Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 58 dello Statuto (dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente nazionale), il Consiglio nazionale, integrato nella composizione dai Presidenti provinciali quali membri votanti non presenti già ad altro titolo, elegge il nuovo Presidente nazionale tra i suoi componenti con diritto di voto tramite votazioni a scrutinio segreto su schede bianche vidimate dal seggio elettorale.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente nazionale decade anche la Presidenza nazionale e la Direzione nazionale.

Per l'elezione del nuovo Presidente nazionale, se non si raggiunge la maggioranza richiesta dal primo comma dell'articolo 58 dallo Statuto, la votazione può essere ripetuta per altre due volte nella stessa seduta. Se anche in queste due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, il Presidente del Consiglio nazionale, al termine della sessione, può riconvocare una nuova riunione del Consiglio, da svolgersi entro quindici giorni con il medesimo ordine del giorno.

Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta neppure al termine della seconda convocazione, il Consiglio nazionale approva i regolamenti del Congresso nazionale e procede come previsto dal quarto comma dell'articolo 58 dello Statuto. In questo caso la Presidenza nazionale resta in carica per la gestione ordinaria e cura la preparazione del Congresso.

Art. 10

La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente nazionale deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio nazionale.

La mozione di sfiducia deve essere discussa e votata in una riunione del Consiglio nazionale, nella composizione allargata di cui all'art. 25, secondo comma, lettera e) dello Statuto, da tenersi entro trenta giorni, con all'ordine del giorno:

- a) discussione e votazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente;
- b) eventuale elezione del nuovo Presidente nazionale e della nuova Presidenza nazionale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente nazionale si intende riferita anche alla Presidenza nazionale.

Per l'elezione del nuovo Presidente nazionale, se non si raggiunge la maggioranza richiesta dal quarto comma dell'articolo 58 dallo Statuto, si fa riferimento a quanto indicato dall'art 9, terzo e quarto comma.

Art. 11

Il Consiglio nazionale:

- a) approva il bilancio preventivo e, sentita la relazione dei revisori dei conti, il rendiconto economico e finanziario della Struttura nazionale entro il 31 luglio dell'anno seguente; presso la sede nazionale va messa a disposizione dei consiglieri copia del rendiconto economico e finanziario con almeno quindici giorni di anticipo;
- b) prende visione del rendiconto economico e finanziario delle regioni acliste, dei servizi sociali, delle associazioni specifiche e professionali e di ogni altra iniziativa nazionale promossa dalle Acli;
- c) stabilisce le modalità di tesseramento nonché di esercizio dell'elettorato attivo e passivo e fissa gli indirizzi generali del tesseramento delle associazioni specifiche e professionali;
- d) riconosce le strutture regionali e provinciali;
- e) approva i regolamenti di attuazione dello Statuto;
- f) ratifica od approva il regolamento dei Giovani delle Acli, del Coordinamento donne e delle Acli - Colf e gli Statuti dei servizi sociali, delle associazioni specifiche e professionali e di ogni altra attività prevista dall'art. 3 dello Statuto;
- g) decide sulle proposte di adesione di altre associazioni;
- h) approva i regolamenti del Congresso nazionale e della Conferenza organizzativa e programmatica.
- i) definisce strategie, strumenti e risorse necessari a conseguire gli obiettivi indicati dal Congresso;
- l) elegge la Commissione Pari Opportunità uomo-donna con il compito di promuovere:
 - la cultura di genere, di parità e di pari opportunità all'interno dell'associazione;
 - iniziative e strategie di sviluppo della presenza delle donne nel sistema ACLI;
 - la cultura dell'integrazione della soggettività femminile nel sistema ACLI;
 - la partecipazione delle donne alla democrazia associativa attraverso strategie e strumenti di riequilibrio della rappresentanza;
- m) assolve ai compiti previsti dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione;
- n) convoca e determina l'ordine del giorno:
 - del Congresso: in via ordinaria ogni 4 anni;in via straordinaria:
 - con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
 - su richiesta di Consigli Provinciali che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti, calcolati sulla media dell'ultimo Congresso nazionale;
 - della Conferenza Organizzativa e Programmatica nazionale di metà mandato;
- o) opera sulla base di un suo Regolamento;
- p) adegua lo Statuto alle innovazioni legislative, previo parere favorevole del Collegio nazionale di garanzia.

Art. 12

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide se sono presenti la maggioranza dei consiglieri con diritto di voto.

Una volta accertata tale maggioranza, la seduta è valida per tutti i punti all'ordine del giorno che non richiedano maggioranze qualificate.

Art. 13

Ogni consigliere, durante lo svolgimento della seduta, può presentare al Presidente del Consiglio nazionale:

- a) una mozione di richiamo all'ordine del giorno sulla quale possono parlare un consigliere a favore ed uno contro; la successiva votazione avviene per alzata di mano;
- b) una mozione, entro i termini stabiliti dal Consiglio, su tutti gli argomenti in discussione, che precisi gli orientamenti del Consiglio nazionale o che richieda particolari iniziative della Presidenza nazionale; i proponenti hanno facoltà di illustrare i documenti.

Art. 14

Le votazioni su materie previste all'articolo 11 del presente regolamento nonché su mozioni ed emendamenti avvengono:

- di norma, per alzata di mano;
- su richiesta scritta di almeno venti consiglieri nazionali, per appello nominale;
- su richiesta scritta di almeno trenta consiglieri, a scrutinio segreto.

Le mozioni e gli emendamenti vanno posti in votazione secondo l'ordine di presentazione e vengono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 15

Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio nazionale, nomina un segretario verbalizzante. All'inizio di ogni riunione il segretario verbalizzante mette a disposizione dei consiglieri il verbale della seduta precedente.

Ogni consigliere ha facoltà di fare precisazioni.

Art. 16

Il consigliere nazionale che, salvo giustificate cause di forza maggiore da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio nazionale, non interviene a tre sessioni consecutive del Consiglio nazionale, è decaduto.

I Consiglieri Nazionali che intendono dimettersi, devono comunicarlo in forma scritta al Presidente del Consiglio nazionale, indicando le motivazioni.

Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio nazionale.

I consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto fino alla concorrenza di un terzo dei componenti eletti in Consiglio nazionale.

La decadenza e la sostituzione dei consiglieri sono formalizzate durante la prima riunione utile del Consiglio.

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI DI GARANZIA (artt. 50, 51, 52, 53, 54 dello Statuto)

Art. 1

I ricorsi al Collegio Nazionale di Garanzia sono proposti in forma scritta ed inoltrati alla Segreteria del Collegio Nazionale mediante plico raccomandato postale con avviso di ricevimento ovvero, là dove previsto, mediante deposito nella Segreteria del Collegio.

Ai fini dell'osservanza dei termini, fa fede la data del timbro postale di accettazione o la data del deposito presso la Segreteria del Collegio Nazionale di Garanzia.

I ricorsi devono contenere, oltre l'esposizione sommaria dei fatti su cui si fonda la domanda, nome, indirizzo della parte ricorrente ed elezione di domicilio per le comunicazioni e le notificazioni.

Nei casi di controversie da decidere in unico grado, il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso, affida a tre componenti dello stesso Collegio Nazionale il compito di costituirsi, previa accettazione per iscritto dell'incarico, quale collegio arbitrale interno.

Non appena insediato, il collegio arbitrale affida ad uno dei suoi componenti il compito di istruire il procedimento (tramite audizione personale degli interessati, assunzione di testimoni, acquisizione di documenti o assegnazione termini per produrli, acquisire memorie o repliche, ecc.) e di presentare al collegio stesso una relazione scritta sui risultati dell'attività istruttoria, con la formulazione di proposte in merito alle decisioni collegiali da adottare.

Il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia può avocare a sé, ove ne faccia parte ovvero abbia assunto la presidenza del collegio arbitrale interno, le funzioni di istruttore del procedimento e di relatore al collegio stesso.

Il collegio arbitrale decide la controversia nel termine di 180 giorni dalla data di accettazione dell'incarico.

Sui ricorsi proposti avverso le decisioni adottate dal Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale di Garanzia decide in secondo grado, mediante lodo, nel termine di 180 giorni dal loro ricevimento. I ricorsi medesimi debbono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla decisione emessa dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le decisioni in unico grado dell'organo arbitrale di cui al quarto comma, nonché quelle emesse dal Collegio Nazionale di Garanzia in grado di appello, sono adottate con voto palese a maggioranza dei rispettivi membri, prevalendo, in caso di parità di voti, quello del presidente. Le decisioni medesime debbono essere motivate ed immediatamente comunicate agli interessati, nell'indirizzo indicato o nel domicilio eletto, mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Nelle more del procedimento in grado di appello, il Collegio Nazionale di Garanzia può sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti del Collegio Nazionale dei Probiviri avverso i quali è stato proposto ricorso.

Gli organi arbitrali regolati dal presente articolo hanno sede in Roma, Via Giuseppe Marcora 18/20, c.a.p. 00153.

Il rimborso delle spese degli arbitri è a carico della Segreteria Generale.

Art. 2

Le denunce di cui all'art. 53, 1° comma, lettere b) e c) dello Statuto, sono presentate al Collegio Nazionale dei Probiviri in forma scritta ed inoltrate alla Segreteria del Collegio stesso mediante plico raccomandato postale con avviso di ricevimento.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della denuncia.

Il Presidente del Collegio, nel caso in cui non provveda personalmente, delega ad uno dei componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri il compito di svolgere i relativi atti istruttori (audizione personale degli interessati, assunzione di testimoni, acquisizione di documenti o assegnazione di termini per produrli, acquisire memorie o repliche, ecc.), nonché di relazionare al Collegio i risultati con apposita nota scritta e di formulare proposte in merito alle decisioni o ai provvedimenti collegiali da adottare.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I provvedimenti sanzionatori comminati dal Collegio Nazionale dei Probiviri sono immediatamente esecutivi e sono comunicati agli interessati e ai soggetti denunciati entro dieci giorni dalla loro adozione, mediante plico raccomandato postale con avviso di ricevimento.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente comprovati, il Collegio Nazionale dei Probiviri, su richiesta dell'interessato, può riaprire il procedimento disciplinare ed eventualmente riformare il provvedimento sanzionatorio emesso anche se già confermato in sede di appello dal Collegio Nazionale di Garanzia.

Art. 3

Presso il Collegio Nazionale di Garanzia ed il Collegio nazionale dei Probiviri è istituito un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione alle rispettive attività, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa inerente a tali funzioni.

Il Collegi Nazionali di Garanzia e dei Probiviri si avvalgono della collaborazione della Segreteria Generale.

Art. 4

In caso di dimissioni o di permanente impedimento di uno dei membri effettivi del Collegio Nazionale di Garanzia o del Collegio Nazionale dei Probiviri subentra il primo dei non eletti dal Congresso Nazionale.

Il Collegio Nazionale di Garanzia, anche nella funzione di organo di giustizia arbitrale rituale, delibera con la presenza di almeno cinque membri.